

I FONDAMENTI INTERNAZIONALI DELL'EDUCAZIONE INTERCULTURALE, CON RIFERIMENTO ALL'EDUCAZIONE AL NON RAZZISMO E AI DIRITTI UMANI.

A cura di Pieter Batelaan (IAIE) e del Prof. Fons Coomans (Università di Limburg), con una prefazione del Prof. Theo van Boven.



Una scelta di articoli tratti dai documenti in materia adottati dai governi degli Stati membri delle Nazioni Unite, dell'UNESCO, della Conferenza sulla sicurezza e sulla cooperazione europea, e del Consiglio d'Europa.

I FONDAMENTI INTERNAZIONALI DELL'EDUCAZIONE INTERCULTURALE, CON RIFERIMENTO ALL'EDUCAZIONE AL NON RAZZISMO E AI DIRITTI UMANI.

A cura di Pieter Batelaan (IAIE) e del Prof. Fons Coomans (Università di Limburg), con una prefazione del Prof. Theo van Boven.

L'educazione deve esser volta al pieno sviluppo della personalità umana e al rafforzamento del rispetto per i diritti umani e le libertà fondamentali. Deve promuovere la comprensione, la tolleranza e l'amicizia tra tutte le nazioni, i gruppi razziali o religiosi, e contribuire alle attività delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace.

Dichiarazione universale dei diritti umani, Articolo 26, paragrafo 2 (Nazioni Unite, 10 Dicembre 1948)

International Association for Intercultural Education (IAIE)
Sumatralaan, NL-1217 GP Hilversum
congiuntamente a:

UNESCO: Ufficio internazionale dell'educazione e al Consiglio d'Europa 1995

Traduzione di Maurizio Ascari

Indice

Prefazione (Prof. Theo van Boven) - pagina 3

- 1. Il carattere legale dei documenti internazionali sull'educazione interculturale (Prof.
 - Fons Coomans) pagina 5
 - 1. Introduzione pagina 5
 - 2. Documenti internazionali in materia pagina 6
 - 3. Carattere legale degli strumenti internazionali pagina 10
 - 3.1. Trattati pagina 10
 - 3.2. Raccomandazioni pagina 11
 - 3.3. Dichiarazioni pagina 13
 - 3.4. Documenti della CSCE (Conferenza sulla sicurezza e sulla cooperazione europea) pagina 14
 - 4. Significato delle norme internazionali in materia d'educazione interculturale pagina 14
- 2. Le implicazioni dei documenti internazionali sull'educazione interculturale (Pieter Batelaan) pagina 16
 - 1. Pertinenza dei documenti pagina 16
 - 2. Obblighi e responsabilità delle autorità preposte all'educazione pagina 19
 - 3. Responsabilità di scuole e insegnanti pagina 21
 - 4. Obblighi e responsabilità nella formazione degli insegnanti pagina 24
 - 5. Conclusioni pagina 25

Appendice: I documenti - pagina 27

- 1. Trattati, convenzioni, patti pagina 27
- 2. Dichiarazioni, raccomandazioni, risoluzioni pagina 29
- 3. Documenti della Conferenza sulla sicurezza e sulla cooperazione europea pagina 41



PREFAZIONE

A causa dell'accresciuta mobilità di popoli e persone la composizione demografica e culturale delle società sta rapidamente cambiando. L'etnocentrismo, il razzismo e la xenofobia costituiscono una seria minaccia per la vita e il benessere di molte società, come pure per la dignità e il valore della persona umana. I governi e le organizzazioni internazionali - in particolare le Nazioni Unite e il Consiglio d'Europa - hanno ripetutamente dichiarato in termini imperativi che la rapida e globale eliminazione d'ogni forma di razzismo e discriminazione razziale, di xenofobia e d'intolleranza è un compito prioritario. A tale proposito, il ruolo dell'educazione interculturale è d'importanza cruciale e deve esser promosso con ogni mezzo a disposizione, nell'intento di favorire la tolleranza, la comprensione e il rispetto tra i popoli, i gruppi e gli individui.

Molti documenti internazionali, basati sulla filosofia e sui contenuti della Dichiarazione universale dei diritti umani, vanno a integrare i criteri comuni proclamati nella Dichiarazione e sottolineano l'importanza dell'insegnamento e dell'educazione come strumenti efficaci per tradurre tali criteri in realtà concrete. Sfortunatamente, la maggior parte di questi testi internazionali non sono abbastanza noti, e spesso vengono dimenticati. Il grande merito della presente pubblicazione, ideata e curata da Pieter Batelaan e da Fons Coomans, risiede nel fatto che essa cerca di colmare tale lacuna dovuta a ignoranza e negligenza.

Per illustrare la necessità dell'educazione interculturale e il suo grande potenziale, Batelaan e Coomans hanno raccolto un'ampia scelta di articoli in materia tratti da documenti adottati e sottoscritti dai governi membri delle Nazioni Unite, dell'UNESCO, della Conferenza sulla sicurezza e sulla cooperazione europea (CSCE), e del Consiglio d'Europa. Inoltre, per mettere in chiaro che tali strumenti non solo riflettono alti ideali ma costituiscono impegni concreti, entrambi gli autori hanno analizzato con grande efficacia il carattere legale e le implicazioni sociopolitiche dei documenti internazionali sull'educazione interculturale.

Mi piacerebbe vedere questa pubblicazione nelle mani di molti politici, insegnanti, educatori, e ne consiglio caldamente un utilizzo frequente e diffuso, sia per consultazione sia per trarne informazioni, orientamento, motivazione e guida.

• -•

THEO VAN BOVEN, professore di legge e membro del Comitato delle Nazioni Unite per l'eliminazione delle discriminazioni razziali.

•

CAPITOLO I

IL CARATTERE LEGALE DEI DOCUMENTI INTERNAZIONALI SULL'EDUCAZIONE INTERCULTURALE

Prof. Coomans, Università di Limburg

1. Introduzione.

L'educazione rientra nella sfera d'interesse della comunità internazionale, in particolare per quanto riguarda i diritti umani, le pari opportunità e la diversità culturale, ovvero i problemi dell'educazione nelle società multiculturali. Dal 1948 sono stati adottati numerosi testi legali internazionali che fanno riferimento alla promozione dell'educazione interculturale. Essi appartengono in massima parte alla categoria degli strumenti per la difesa dei diritti umani, concepiti nell'ambito di organizzazioni internazionali quali le Nazioni Unite, l'UNESCO e il Consiglio d'Europa. Tali testi sono probabilmente ben noti agli avvocati che si occupano di diritti umani; ma né il largo pubblico, né i professionisti che lavorano nel campo dell'educazione (interculturale), né i politici hanno familiarità con questo genere di giurisprudenza scritta. Nei provvedimenti legislativi a carattere nazionale e nei documenti politici ufficiali non si fa quasi mai riferimento alle norme internazionali che regolano tale materia. Questo capitolo cerca di delineare il carattere legale dei documenti internazionali sull'educazione interculturale per rispondere alla seguente domanda: quale importanza hanno questi testi nel promuovere l'educazione interculturale? Nostro obiettivo è dar risposta ai seguenti quesiti legali: innanzitutto, quali sono gli obblighi (posto che ve ne siano) cui questi documenti vincolano i singoli governi? In secondo luogo, qual è il loro valore a livello di base, ovvero per gli studenti, i genitori, gli insegnanti, le scuole, le università e le organizzazioni non governative? Nella seconda sezione si procederà ad analizzare brevemente, secondo la prospettiva dell'educazione interculturale, una serie di testi internazionali relativi ai diritti umani. Nella terza sezione si discuterà il carattere legale degli strumenti internazionali, con particolare riferimento ai trattati, alle raccomandazioni e ai cosiddetti documenti "politici". E infine, nella quarta sezione, si effettueranno alcune

osservazioni conclusive sul valore pratico che questi documenti presentano a livello di base.

2. Documenti internazionali in materia.

Il fondamento di tutti i testi internazionali sull'educazione è contenuto nella Dichiarazione universale dei diritti umani, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948 (2.1). In linea di principio, si tratta d'uno strumento non vincolante, ma che sin dall'adozione ha ottenuto ampi consensi. L'articolo 26 della Dichiarazione prende in esame il diritto all'educazione. Nel paragrafo 2, ove sono stabilite le finalità dell'educazione, si legge: "L'educazione deve esser volta al pieno sviluppo della personalità umana e al rafforzamento del rispetto per i diritti umani e le libertà fondamentali. Deve promuovere la comprensione, la tolleranza e l'amicizia tra tutte le nazioni, i gruppi razziali o religiosi, e contribuire alle attività delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace." In questo paragrafo vi sono alcuni passaggi essenziali sotto il profilo dell'educazione interculturale: sono il riferimento al pieno sviluppo della personalità umana e alla promozione della comprensione, della tolleranza e dell'amicizia tra i popoli. Dopo il 1948, questa disposizione è stata citata e rielaborata molte volte in altri strumenti relativi ai diritti umani, quali trattati e raccomandazioni. Alcuni di questi testi sono di portata mondiale e sono stati concepiti nell'ambito delle Nazioni Unite o dell'UNESCO; altri hanno carattere regionale e sono stati elaborati in seno al Consiglio d'Europa e all'Organizzazione degli Stati americani. Quella che segue è una breve trattazione su alcuni testi pertinenti.

L'articolo 7 della Convenzione internazionale sull'eliminazione d'ogni forma di discriminazione razziale affronta un punto molto importante: combattere i pregiudizi che conducono alla discriminazione razziale (1.3). Secondo l'articolo, gli Statiaderenti s'impegnano ad adottare misure immediate ed efficaci nel campo dell'insegnamento, dell'educazione, della cultura e dell'informazione, per promuovere - tra le altre cose - la comprensione, la tolleranza e l'amicizia tra le nazioni e tra i gruppi razziali o etnici. Altri testi di portata mondiale - come l'articolo 13, paragrafo

¹I numeri rimandano ai documenti riportati nel terzo capitolo della presente pubblicazione.

1, del Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali $(1.1)^2$ e l'articolo 5 della Convenzione dell'UNESCO contro la discriminazione nell'educazione corrispondono alla dicitura dell'articolo 26, paragrafo 2, della Dichiarazione universale (1.4)³ Un esempio più recente è la Convenzione sui diritti del bambino/a, il cui articolo 29 contiene diversi elementi, circa gli aspetti culturali dell'educazione, che non compaiono nei testi precedenti. 4 Un altro strumento recente è la Convenzione internazionale sulla protezione dei diritti di tutti i lavoratori immigrati e dei membri delle loro famiglie. Tale convenzione comprende una clausola che sottolinea l'importanza dell'educazione per favorire l'integrazione dei lavoratori emigrati e delle loro famiglie negli Stati in cui essi svolgono l'attività lavorativa.⁵ Una menzione particolare merita la Dichiarazione sui diritti degli appartenenti a minoranze nazionali o etniche, religiose e linguistiche, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite dopo molti anni di negoziati sul delicato problema politico dei diritti delle minoranze. L'articolo 4, paragrafo 4, di tale dichiarazione mira a promuovere attraverso l'educazione - la comprensione tra le minoranze di un Paese e gli altri settori della popolazione (2.5).6 Va infine menzionata la Dichiarazione sull'eliminazione di ogni forma d'intolleranza e discriminazione basate sulla religione o sul credo (2.4). In tale strumento si afferma che i bambini/e dovrebbero essere

²Per un equivalente a livello regionale di tale provvedimento, si veda il Protocollo alla Convenzione americana sui diritti umani (Protocollo di San Salvador), adottato il 14 novembre 1988, articolo 13, paragrafo 2, che è articolato in maniera analoga.

³Adottata dalla Conferenza generale dell'UNESCO il 15 dicembre 1960. Lo stesso giorno, la Conferenza generale adottava una raccomandazione relativa alla stessa materia. La sola differenza risiede nel fatto che la convenzione è un documento legalmente vincolante, mentre la raccomandazione non lo è.

⁴All'articolo 29, paragrafo 1 c, si legge: "Gli Stati aderenti dichiarano che l'educazione del bambino/a sarà rivolta allo sviluppo del rispetto per i genitori, per la sua identità culturale, il suo linguaggio e i suoi valori, per i valori nazionali del Paese in cui il bambino/a vive, per il Paese di cui è originario, e per le civiltà che differiscono dalla sua."

⁵All'articolo 45, paragrafo 2, si legge: "Gli Stati ove essi svolgono l'attività lavorativa perseguiranno una politica, se opportuno in collaborazione con gli Stati d'origine, volta a facilitare l'integrazione nel sistema scolastico locale dei figli di lavoratori immigrati, con particolare riguardo all'insegnamento della lingua locale." Si veda anche il paragrafo 3 dell'articolo.

⁶All'articolo 4, paragrafo 4, si legge: "Gli Stati dovrebbero, quando opportuno, prendere misure nel campo dell'educazione per incoraggiare la conoscenza della storia, delle tradizioni, del linguaggio e della cultura delle minoranze esistenti all'interno del loro territorio. Gli appartenenti a minoranze dovrebbero avere adeguate opportunità di venire a conoscenza della società nel suo insieme."

cresciuti nel rispetto della libertà di religione o di credo degli altri, e nella piena consapevolezza che le loro energie e le loro doti devono esser impiegate al servizio dei loro simili. Vi è chi sostiene che questa disposizione ha un chiaro legame con l'educazione interculturale.

Molti importanti testi sulla promozione dell'educazione interculturale sono stati adottati nell'ambito dell'UNESCO. Nel 1974, la Conferenza generale dell'UNESCO concordò una Raccomandazione in materia d'educazione alla comprensione, cooperazione e pacificazione internazionale, e d'educazione ai diritti umani e alle libertà fondamentali (2.2). La terza parte di tale raccomandazione si apre con un riferimento alle finalità dell'educazione come indicate nell'articolo 26, paragrafo 2, della Dichiarazione universale. Vengono quindi elencati una serie di principi guida per le politiche in materia d'educazione, uno dei quali è la comprensione e il rispetto per tutti i popoli, le loro culture e civiltà, i loro valori e modi di vita, comprese le culture etniche locali e le culture di altre nazioni. Un legame con l'educazione interculturale si trova anche nell'articolo 17, secondo il quale gli Stati membri dell'UNESCO dovrebbero promuovere, nelle diverse fasi e nei diversi indirizzi della carriera scolastica, lo studio delle altre culture, delle reciproche influenze e dei rispettivi modi di vita, per incoraggiare il mutuo apprezzamento delle differenze che corrono tra loro. Nel 1978, la Conferenza generale dell'UNESCO ha adottato e solennemente proclamato la Dichiarazione sulla razza e il pregiudizio razziale (2.3). Secondo tale dichiarazione, gli Stati hanno la responsabilità di accertarsi che le risorse educative di tutti i Paesi vengano impiegate per combattere il razzismo. A tal fine, gli Stati dovranno prendere tutte le iniziative opportune, compreso il ricorso alla legislazione.

Per molti anni il Consiglio d'Europa è stato attivissimo nel promuovere l'insegnamento dei diritti umani. Dal 1978, il Comitato dei ministri del Consiglio ha rivolto con regolarità agli Stati membri raccomandazioni in merito all'argomento. Tale pratica ha avuto inizio con una Risoluzione sull'insegnamento dei diritti umani nei programmi scolastici e nella formazione degli insegnanti (2.6). 7 Un altro testo di grande interesse per la promozione dell'educazione interculturale è la Dichiarazione sull'intolleranza - una minaccia per la democrazia. In base a tale dichiarazione, il

⁷Si veda anche la Raccomandazione R (85)7 sull'insegnamento e l'apprendimento dei diritti umani nelle scuole, adottata dal Comitato dei ministri il 14 maggio 1985. Circa quest'ultima raccomandazione, si veda H. Starkey, *The Council of Europe Recommendation on the Teaching and Learning of Human Rights in Schools*, in H. Starkey (Ed.), *The Challenge of Human Rights Education*, London, 1991, pp. 20-39.

Comitato dei ministri ha deciso "di promuovere la consapevolezza dei requisiti posti dai diritti umani e dalle responsabilità che ne derivano in una società democratica, e d'incoraggiare a tal fine, in aggiunta all'educazione ai diritti umani, la creazione nelle scuole - a partire dal livello elementare - d'un clima di attiva comprensione e di rispetto per le qualità e le culture altrui" (2.7). Nel 1984, il Comitato dei ministri ha adottato una Raccomandazione agli Stati membri sugli immigrati di seconda generazione (2.8). Vi si raccomanda che i governi degli Stati membri promuovano, quanto più possibile, l'educazione e lo sviluppo culturale degli immigrati di seconda generazione, agendo quando opportuno in cooperazione bilaterale con il Paese d'origine. Vi si raccomanda inoltre che i governi riconoscano l'importanza dell'educazione interculturale come elemento integrante dell'istruzione in senso lato. La promozione dell'educazione interculturale non dovrebbe aver luogo soltanto attraverso i programmi scolastici; presupposto indispensabile è che gli insegnanti familiarizzino col problema e acquistino esperienza in materia. Per raggiungere tale obiettivo, il Comitato dei ministri ha adottato una raccomandazione affinché si provveda a formare gli insegnanti all'educazione alla comprensione interculturale, particolarmente in un contesto migratorio (2.9). Il Comitato ha raccomandato che i governi includano la dimensione interculturale e la comprensione tra diverse comunità fra gli aspetti trattati nella formazione degli insegnanti, sia nei corsi propedeutici all'insegnamento sia nei corsi d'aggiornamento. La raccomandazione elenca quindi una serie di strumenti cui attingere per realizzare tale obiettivo.

Infine, è doveroso menzionare due testi adottati nell'ambito della Conferenza sulla sicurezza e sulla cooperazione europea (CSCE). Si tratta di un processo più o meno permanente di consultazione tra gli Stati europei, gli Stati Uniti e il Canada in materia di sicurezza, diritti umani e cooperazione economica - il cosiddetto "processo Helsinki". Nel 1990, i rappresentanti degli Stati partecipanti hanno riconosciuto la necessità di prendere misure efficaci - in conformità ai rispettivi sistemi costituzionali (a livello nazionale, regionale e locale) per promuovere la comprensione e la tolleranza, in particolare nel campo dell'educazione, della cultura e dell'informazione. Si sono impegnati inoltre ad accertarsi che tra gli obiettivi dell'educazione sia dato ampio spazio al problema del pregiudizio e dell'odio razziale, nonché allo sviluppo del rispetto per le civiltà e le culture diverse (3.1). Nel 1992, i capi di Stato o di governo degli Stati aderenti alla CSCE si sono riuniti a Helsinki per un incontro al vertice e hanno adottato solennemente la Dichiarazione del vertice di Helsinki. Al fine

d'intensificare il loro impegno e la loro cooperazione in materia di diritti umani, gli Stati aderenti hanno stabilito che valuteranno l'attuazione di programmi che creino le condizioni per promuovere l'assenza di discriminazioni e la comprensione transculturale, con particolare attenzione all'educazione ai diritti umani, all'azione a livello di base, alla formazione e alla ricerca transculturale.

Si può concludere che le finalità dell'educazione trovano solide fondamenta nei trattati e nelle raccomandazioni. Come si è visto, numerosi documenti internazionali contengono riferimenti all'insegnamento dei diritti umani e all'educazione interculturale. E' importante osservare, inoltre, che alcuni strumenti prendono in esame in particolare i diritti di determinati gruppi: bambini/e, lavoratori immigrati e minoranze. Questo perché si ritiene che tali gruppi necessitino di particolari misure protettive. I testi discussi indicano le finalità e/o i principi guida della politica educativa in materia. Le regole generali dell'educazione ai diritti umani sono indicate nei trattati. Si deve sottolineare, tuttavia, che le direttive pratiche in materia d'educazione multiculturale si trovano nelle raccomandazioni, che in linea di principio non sono strumenti vincolanti. Il problema dello statuto legale di tali testi rimane quindi da chiarire, e così quali obblighi essi impongano agli Stati. Tali problemi verranno affrontati nella prossima sezione.

3. Carattere legale degli strumenti internazionali.

Nella seconda sezione, sono stati discussi numerosi trattati, raccomandazioni e altri testi relativi alla promozione dell'educazione interculturale. In questa sezione viene preso in esame il carattere legale di tali strumenti internazionali.

3.1. Trattati

I trattati sono accordi internazionali conclusi in forma scritta tra Stati, e regolati dal diritto internazionale. ⁸ Tali accordi vengono denominati anche, per esempio, convenzioni o patti. Possono concludere trattati quegli Stati che agiscono come soggetti del diritto internazionale; è ammesso tuttavia che gli Stati membri di un'unione federale posseggano in certa misura la capacità di concludere trattati se tale capacità è riconosciuta dalla costituzione federale. Un trattato è vincolante per le parti

⁸Si veda l'articolo 2(1 a) della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati (1969).

contraenti, che lo debbono osservare in buona fede ("pacta sunt servanda"). 9 Ciò significa che un trattato dà origine a obbligazioni legali per gli Stati. Nel prendere parte a un trattato, uno Stato deve esser certo di avere la possibilità e la volontà di rispettarne le condizioni. Il diritto nazionale, la politica e la pratica dello Stato devono essere in accordo con la lettera e lo spirito del trattato. Quando uno Stato vuole emanare nuove leggi o effettuare svolte politiche, le norme di un trattato devono servire come criterio. Tutti gli organismi statali devono garantire che agiranno in conformità alle condizioni del trattato. La maggior parte dei trattati conclusi nel campo dei diritti umani prevedono qualche procedura di supervisione internazionale, come il far rapporto a un corpo internazionale d'esperti. Questi rapporti devono riferirsi alle misure che gli Stati aderenti hanno adottato e ai progressi che essi hanno effettuato nell'adempiere le condizioni del trattato. I rapporti possono anche indicare fattori e difficoltà che condizionano il grado di adempimento delle obbligazioni derivanti dai trattati. ¹⁰ I trattati in materia di diritti umani spesso riconoscono agli Stati una certa discrezione circa le modalità che meglio consentono di adempiere alle norme. Questo non significa, tuttavia, che i trattati siano facoltativi. Al contrario, gli obblighi sussistono, ma spetta allo Stato scegliere gli strumenti più appropriati per adempierli. Nella maggior parte dei casi, le condizioni poste dai trattati in materia d'educazione interculturale non sono d'immediata esecuzione, ma devono essere applicate dalle autorità legislative e amministrative degli Stati contraenti. 11

3.2. Raccomandazioni

E' pratica comune per le organizzazioni internazionali - come le Nazioni Unite, l'UNESCO o il Consiglio d'Europa - redigere e adottare raccomandazioni, che si possono definire in termini generici come suggerimenti non vincolanti formulati da organi internazionali. Le raccomandazioni sono solitamente rivolte agli Stati membri di un'organizzazione internazionale, ma non costituiscono per essi un vincolo

^{9&}lt;sub>Articolo</sub> 26 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati.

¹⁰Si veda l'articolo 9 della Convenzione internazionale sull'eliminazione d'ogni forma di discriminazione razziale, l'articolo 7 della Convenzione internazionale contro la discriminazione nell'educazione, nonché gli articoli 16 e 17 del Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, e infine l'articolo 44 della Convenzione sui diritti del bambino/a.

¹¹D'immediata esecuzione significa: che hanno un effetto immediato nell'ordine legale nazionale, al punto che i cittadini possono invocare le condizioni del trattato. Tali condizioni, in altre parole, conferiscono di per sé diritti ai cittadini.

legale. 12 Le raccomandazioni vengono concepite e redatte nell'ambito delle organizzazioni internazionali dai rappresentanti degli Stati membri, con l'aiuto del segretariato. Affinché una risoluzione sia adottata, è sufficiente nella maggior parte dei casi la semplice maggioranza degli Stati membri; le risoluzioni che vengono adottate all'unanimità nell'ambito di organizzazioni globali come l'ONU o l'UNESCO hanno grande peso, poiché rappresentano l'opinione generale. Valga a esempio la Raccomandazione dell'UNESCO in materia d'educazione alla comprensione internazionale (1974). Nella maggior parte dei casi, le raccomandazioni fanno appello agli Stati affinché agiscano secondo i termini della raccomandazione; spesso ciò implica l'adozione di una particolare politica o un mutamento a livello legislativo. A evidenziare la natura non vincolante delle condizioni poste da una risoluzione contribuisce spesso il linguaggio con cui viene formulata; l'espressione "si dovrebbe" è comunemente usata per indicare il carattere non normativo della risoluzione. Uno Stato che abbia appoggiato attivamente il disegno di una raccomandazione e che abbia votato a favore sarà più incline ad applicarla, anche se la raccomandazione di per sé non impegna formalmente tale Stato.

Benché le raccomandazioni non abbiano carattere vincolante, hanno un certo effetto legale. Tutti gli Stati membri di organizzazioni internazionali sono tenuti - poiché si suppone che vi appartengano in buona fede - a cooperare per realizzare gli obiettivi delle organizzazioni; questo significa che gli Stati non possono ignorare una raccomandazione adottata nell'ambito di un'organizzazione. Al contrario, gli Stati devono studiare approfonditamente tali raccomandazioni, inoltrarle alle competenti autorità nazionali, e qualora non siano in grado di applicarle, devono render cono del loro insuccesso. ¹³ Le raccomandazioni verranno applicate con maggior efficacia se i singoli Stati avvertono la necessità di regolamentare quella materia, o se vi è una necessità concreta di agire conformemente alle condizioni poste da una raccomandazione. Che tale necessità esista o meno è soggettivo, poiché valutato dai governi interessati. ¹⁴ In alcuni casi, le costituzioni delle organizzazioni internazionali obbligano gli Stati membri ad agire in base alle raccomandazioni. Il Comitato dei

^{12&}lt;sub>Si veda</sub> H.G. Schermers, *International Institutional Law*, Alphen aan den Rijn, 1980, pp.

¹³Si veda P. De Visscher, Valeur et Autorité des Actes des Organisations Internationales, in R.J. Dupuy (Red.), Manuel sur les Organisations Internationales, Dordrecht, 1988, pp. 307-332, a pagina 323.

¹⁴Si veda H.G. Schermers, cit., a p. 605.

ministri del Consiglio d'Europa, per esempio, può rivolgere raccomandazioni ai rispettivi governi ed esigere che essi informino il Comitato circa le azioni intraprese in base a tali raccomandazioni. 15 Un altro esempio è la costituzione dell'UNESCO. L'articolo IV, paragrafo 4, implica l'obbligo per gli Stati membri di sottoporre le raccomandazioni alle autorità competenti entro un periodo di un anno dalla loro adozione. Un esempio significativo è la Raccomandazione dell'UNESCO in materia d'educazione alla comprensione internazionale. Vi si raccomanda che "gli Stati membri inoltrino questa raccomandazione alle autorità, ai ministeri o agli organi responsabili dell'educazione scolastica, universitaria, parauniversitaria e non scolastica, alle varie organizzazioni che si occupano dell'educazione di persone giovani e adulte, come i movimenti giovanili e studenteschi, alle associazioni dei genitori, ai sindacati degli insegnanti e a tutte le altre parti interessate". Inoltre, l'articolo VIII della Costituzione indica l'obbligo per gli Stati membri di effettuare un resoconto delle azioni intraprese sulla base delle raccomandazioni approvate dall'organizzazione. Nella risoluzione applicativa annessa alla Dichiarazione dell'UNESCO sulla razza e il pregiudizio razziale, per esempio, si sollecitano tutti gli Stati membri a comunicare al direttore generale dell'UNESCO le informazioni necessarie circa i passi che sono stati compiuti per applicare i principi stabiliti in tale dichiarazione. Vi è chi sostiene che questo tipo di clausole supplementari solleciterà l'applicazione della raccomandazioni a livello nazionale da parte degli Stati membri.

3.3. Dichiarazioni

In linea di principio, le dichiarazioni sono strumenti internazionali non vincolanti, ma in concreto si tratta di raccomandazioni dotate di particolare valore. Le dichiarazioni, infatti, hanno grande solennità e vengono effettuate in particolari occasioni. Tale solennità testimonia la volontà da parte dell'organizzazione di far sì che gli Stati membri osservino le dichiarazioni. Una dichiarazione sottolinea che esistono particolari regole legali, ma a differenza delle raccomandazioni discusse nella precedente sottosezione, non propone mutamenti legislativi. In pratica, tuttavia, la

¹⁵ Articolo 15(b) dello Statuto del Consiglio d'Europa. Le raccomandazioni effettuate a norma dell'articolo 15(b) devono essere approvate all'unanimità dai votanti (art 20 (a)). Nel 1951, il Comitato dei ministri stabilì che ciascuna delle raccomandazioni che richiedevano l'unanimità potesse, sulla base di un precedente voto, esser rivolta solo agli Stati membri che voteranno a favore. In tal caso, la raccomandazione si applicherebbe solo a quegli Stati (si veda H.G. Schermers, cit., p. 600; si veda anche D.W. Bowett, *The Law of International Institutions*, fourth ed., London, 1982, pp. 172, 173).

distinzione tra i due strumenti non è sempre chiara. Alcuni documenti internazionali vengono definiti "dichiarazioni", ma invitano gli Stati a intraprendere qualche forma di azione (legislativa) e sono pertanto in effetti raccomandazioni. Un tratto specifico delle dichiarazioni è che esse solitamente influenzano i futuri sviluppi del diritto, sia di quello consuetudinario sia di quello relativo ai trattati, specialmente qualora siano state adottate all'unanimità o con una larga maggioranza. ¹⁶ Come esempi di dichiarazioni si potrebbero citare la Dichiarazione universale dei diritti umani e la Dichiarazione dell'UNESCO sulla razza e il pregiudizio razziale.

3.4. Documenti della CSCE.

I documenti adottati nell'ambito della Conferenza sulla sicurezza e sulla cooperazione europea non costituiscono trattati, secondo la definizione che del termine si è data nella sezione 3.1. Non è corretto, tuttavia, supporre che essi non vincolino in alcun modo gli Stati, per i quali, al contrario, rappresentano un impegno politico: tali documenti, infatti, sono stati approvati al massimo livello politico da capi di stato o di governo. Inoltre, i documenti della CSCE si rifanno a specifici trattati sui diritti umani, che sono stati ratificati dalle parti. Gli effetti di vincolo legale per gli stati partecipanti derivano quindi dal fatto che tali Stati hanno in precedenza aderito a quei trattati sui diritti umani. 17

4. Significato delle norme internazionali in materia d'educazione interculturale.

Naturalmente, il problema che si pone a questo punto è l'importanza pratica delle norme e dei documenti sinora discussi. Si può concludere che le condizioni contenute nei trattati sull'educazione interculturale implicano l'obbligo per gli Stati di realizzare progressivamente gli obiettivi in essi delineati. Il carattere di tale obbligo e il linguaggio con cui è formulato implicano che il destinatario è in questo caso lo Stato, non il cittadino. Né i cittadini possono invocare tale obbligo contro lo Stato, poiché in termini legali queste condizioni non sono processabili. Gli Stati aderenti, tuttavia, sono tenuti a garantire che il loro diritto nazionale, la loro politica e la loro

¹⁶Si veda H.G. Schermers, cit., alle pp. 609-619. Un termine globale che indica sia le raccomandazioni sia le dichiarazioni è "risoluzioni".

¹⁷Si veda P. van Dijk, The Implementation of the Final Act of Helsinki: the Creation of New Structures or the Involvement of Existing Ones, in Michigan Journal of International Law, Vol. 10 (1989), pp. 110-126, alle pp. 113-115.

pratica siano conformi alle condizioni del trattato. Le raccomandazioni e le dichiarazioni (come pure i documenti della CSCE) sono strumenti non vincolanti, e fanno appello ai governi affinché prendano misure legislative o politiche e compiano altri passi per applicare i principi dell'educazione interculturale all'interno dei rispettivi Paesi. Secondo il Prof. van Boven, il significato di queste norme internazionali è triplice. ¹⁸ Innanzitutto, esse dovrebbero esser viste come un criterio comune da soddisfare. Ciò significa che gli Stati devono fare tutto il possibile per realizzare e promuovere l'osservanza di tali norme attraverso misure progressive. In secondo luogo, queste norme e documenti possono servire come parametri di affidabilità e responsabilità. Gli studenti, i genitori, gli insegnanti e le organizzazioni non governative possono rivolgersi ai loro governi e domandare: "ebbene, avete approvato questi documenti, li avete sottoscritti, li avete firmati. In che modo li state applicando?" 19 Gli Stati dovrebbero apertamente render conto della politica perseguita. In terzo luogo, queste norme riflettono i principi guida che dovrebbero regolare a livello nazionale la politica e il diritto in materia d'educazione. Dovrebbero essere ampiamente pubblicate e discusse ai vari livelli d'educazione, coinvolgendo così nella loro applicazione tutte le parti in causa.

Non si dovrebbe lasciare che fossero i soli Stati ad agire. Tanto le organizzazioni non governative attive nel campo dell'educazione interculturale quanto gli insegnanti dovrebbero promuovere la conoscenza di queste norme internazionali presso il grande pubblico, le istituzioni educative, gli studenti, i genitori e i politici. Dovrebbero esser soprattutto le organizzazioni non governative dotate di esperienza in materia a esaminare la condotta degli Stati, in particolare quando gli Stati fanno rapporto agli organismi internazionali sui progressi effettuati e sui problemi incontrati nell'applicare a livello nazionale le norme internazionali. Un sistema di rapporti paralleli costituirebbe uno strumento efficace in tal senso. In conclusione, si può affermare che, nonostante il carattere legale dei documenti internazionali sull'educazione interculturale non sia così solido come si potrebbe desiderare, e benché la loro applicazione dipenda dalla volontà dei singoli governi di prendere misure adeguate, l'organizzazione a livello di base può assumere una funzione di controllo, ricordando costantemente ai governi l'esistenza delle norme che essi stessi hanno volontariamente approvato.

^{18&}lt;sub>Si</sub> veda Th. van Boven, *The European Context for Intercultural Education*, in *European Journal of Intercultural Studies*, Vol. 4 (1993), pp. 7-15, alle pp. 13, 14. 19_{Van Boven}, cit., p. 13.

CAPITOLO II

LE IMPLICAZIONI DEI DOCUMENTI INTERNAZIONALI SULL'EDUCAZIONE INTERCULTURALE

Pieter Batelaan

Noi, capi di Stato e di governo degli Stati membri del Consiglio d'Europa, nell'incontrarci per la prima volta nella storia della nostra organizzazione in questa conferenza al vertice a Vienna, dichiariamo solennemente quanto segue: La fine della divisione europea offre un'opportunità storica per consolidare la pace e la stabilità sul continente. Tutti i Paesi riconoscono l'impegno a una democrazia pluralista e parlamentare, all'indivisibilità e universalità dei diritti umani, alla sovranità del diritto e di una comune eredità culturale resa più ricca dalla sua diversità. L'Europa può in tal modo diventare un vasto bacino di sicurezza democratica.

Dichiarazione di Vienna, 9 ottobre 1993

1. Pertinenza dei documenti.

I documenti cui si è fatto riferimento nel capitolo precedente, discussi e adottati dai rappresentanti dei governi per conto dei rispettivi governi, non solo forniscono alle autorità e alle istituzioni preposte all'educazione direttive circa le politiche da adottare; ma riflettono la visione che dell'educazione si ha in Paesi ove è riconosciuto "l'impegno a una democrazia pluralista e parlamentare, all'indivisibiltà e universalità dei diritti umani, alla sovranità del diritto e di una comune eredità culturale resa più ricca dalla sua diversità." Se gli "Stati membri" approvano le varie convenzioni, dichiarazioni e raccomandazioni internazionali, è perché essi non concepiscono l'educazione come un semplice strumento di sviluppo economico, anche se molte autorità nazionali sottolineano spesso nella loro politica interna il ruolo economico dell'educazione, limitando a tale aspetto la qualificazione dei giovani. Pur riconoscendo che questo è uno dei principali scopi dell'educazione, è importante osservare che la maggior parte dei testi internazionali ampliano le finalità dell'educazione: se "l'educazione deve esser volta al pieno sviluppo della personalità umana", essa non può trascurare la sfera creativa, artistica, etica, spirituale e sociale.

La Convenzione sui diritti del bambino/a dichiara esplicitamente che "l'educazione del bambino/a deve esser volta allo sviluppo della personalità del

bambino/a, delle sue doti e delle sue capacità fisiche e mentali, nella maggior misura possibile" (art. 29a).

Si deve quindi riconoscere che uno dei criteri cui è commisurata la qualità dell'educazione è l'equilibrio tra le sue diverse finalità: la funzione economica, quella sociale, quella culturale e quella pedagogica.

Le necessità d'apprendimento 20 dei bambini/e e delle persone adulte trascendono la semplice funzione economica dell'educazione.

Le parole chiave dei testi internazionali - tolleranza, rispetto, amicizia, comprensione, rispetto per i diritti umani e le libertà fondamentali - si riferiscono sia alle relazioni tra nazioni (ovvero internazionali), sia alle relazioni tra i gruppi aventi una diversa identità religiosa, culturale ed etnica che convivono all'interno di uno Stato (relazioni intranazionali o interculturali).

E' altresì importante osservare che i diversi gruppi (di minoranze) includono le cosiddette minoranze nazionali e i rom. In alcuni testi, vengono presi in considerazione i particolari problemi di singoli gruppi, per sottolineare che tali gruppi non dovrebbero esser trascurati o discriminati, e che a volte sono necessarie misure speciali per offrire a tali gruppi pari opportunità "di prender parte con profitto a una società libera".²¹

Poiché le diverse nazioni del mondo sono interdipendenti, e poiché praticamente ogni nazione può esser considerata multiculturale, la differenza tra la comprensione internazionale e interculturale non è molto importante.

In realtà, tutti questi testi si occupano della diversità culturale, religiosa, linguistica, etnica o "razziale". Nelle diverse parti del mondo, i diversi gruppi hanno uno status diverso, e questo causa ineguaglianza e discriminazione. Non è quindi possibile occuparsi dei problemi della diversità senza prendere in considerazione quelli dell'ineguaglianza. D'altro canto, i problemi dell'ineguaglianza in una società multiculturale non possono essere affrontati senza occuparsi della diversità culturale, che è causata non solo dalle migrazioni storiche e contemporanee, ma anche dalle

²⁰Si veda anche la Dichiarazione mondiale sull'educazione per tutti (approvata dalla Conferenza mondiale sull'educazione per tutti, tenutasi a Jomtien, in Tailandia, il 9 marzo 1990, e organizzata dalla UNDP, dall'UNESCO, dall'UNICEF, e dalla Banca mondiale), all'articolo 1: Rispondere alle necessità fondamentali d'apprendimento.

^{21&}lt;sub>Per</sub> esempio: (3.1.) il paragrafo 40 del Documento dell'assemblea di Copenhagen nell'ambito della Conferenza sulla dimensione umana della CSCE.

differenze individuali tra le persone - dalle differenze di professione, religione, età, genere, capacità, educazione, esperienze di vita.

I diritti umani sono concepiti così da consentire a tutte le persone, dovunque esse vivano, di avere gli stessi diritti degli altri. I diritti umani sono onnicomprensivi, ovvero nessuna persona ne è esclusa, e mirano a far sì che tutti gli individui siano parte integrante della società, poiché tutti hanno gli stessi diritti di prender parte alla vita economica, sociale e culturale della società.

Nel campo dell'educazione, l'integrazione dovrebbe esser attuata a livello di classe, e ciò rientra nella responsabilità professionale dell'insegnante; a livello di politica scolastica, e di ciò è responsabile l'intera comuntà scolastica, in particolare la direzione o la presidenza; nonché a livello di sistema educativo, ovvero di legislazione in materia d'istruzione.

Molti dei documenti fanno riferimento ai programmi scolastici e ai contenuti dell'educazione. I tentativi di mettere in atto l'educazione interculturale e l'educazione ai diritti umani si concentrano anch'essi principalmente sui programmi scolastici. Ciò malgrado, le misure attuate in questo campo sono efficaci soltanto nella misura in cui abbracciano anche l'organizzazione dei processi d'apprendimento che hanno luogo nell'ambito scolastico. Il Documento di Helsinki della CSCE - Le sfide del cambiamento, del 10 luglio 1992 (3.2) - allude alle "condizioni per promuovere l'assenza di discriminazioni e la comprensione transculturale, con particolare attenzione all'educazione ai diritti umani, all'azione a livello di base, alla formazione e alla ricerca transculturale." L'introduzione dei diritti umani nei programmi scolastici ha una serie di ripercussioni sull'organizzazione dei gruppi, sulle strategie da adottare in classe, e sull'atmosfera della scuola - aspetti, questi ultimi, cui taluni documenti fanno esplicito riferimento. (2.7, 2.8, 2.9). Tuttavia, dare forma concreta a tali raccomandazioni rientra nei compiti di chi esercita la professione d'educatore. Ogni pedagogo concorderà che "il pieno sviluppo della personalità umana" non può attuarsi semplicemente per bocca dell'insegnante e attraverso i temi degli studenti. I bambini/e non possono essere educati "in uno spirito di comprensione, tolleranza, amicizia tra i popoli, pace e fratellanza universale, rispetto per la libertà di religione o di credo degli altri, e nella piena consapevolezza che le loro energie e le loro doti devono esser impiegate al servizio dei propri simili" se sono divisi in gruppi culturalmente e accademicamente omogenei. Il Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa ha stabilito nel 1981 "di incoraggiare la creazione nelle scuole, a partire dal livello elementare, d'un clima di attiva comprensione e di rispetto per le qualità e la cultura degli altri". Tali condizioni comprendono anche la possibilità per gli insegnanti di migliorare le loro conoscenze e capacità al fine di migliorare la qualità del loro insegnamento, con particolare riguardo agli argomenti che vengono affrontati nei rispettivi documenti (UNESCO 2.2: articolo 33; UNESCO 2.3: art. 5.2; e ancor più esplicitamente: Raccomandazione del Consiglio d'Europa R (84) 9, R (84) 18 e R (85) 7, rispettivamente ai punti 2.8, 2.9 e 2.10).

Scopo della presente pubblicazione non è indicare in che modo i responsabili delle scuole dovrebbero organizzare le istituzioni che dirigono e come gli insegnanti dovrebbero operare nelle classi per raggiungere tale obiettivo. Ogni Paese ha la sua cultura educativa, e un proprio modo di affrontare i problemi della diversità e dell'ineguaglianza. Le istituzioni e gli operatori professionisti hanno le loro responsabilità, ma tali responsabilità comprendono gli impegni assunti dagli Stati nell'ambito delle organizzazioni internazionali. I documenti impegnano all'azione le autorità preposte all'educazione all'interno degli Stati aderenti. Le dichiarazioni in materia di diritti umani comportano per istituzioni e individui perlomeno la responsabilità morale di agire. Senza alcuna forma di controllo, tali dichiarazioni, raccomandazioni e convenzioni restano lettera morta.

I documenti raccolti in questa pubblicazione dovrebbero servire come strumenti per mettere in atto un'educazione fondata su principi democratici. Sia gli Stati sia le istituzioni dovrebbero sapere come adempiere i loro obblighi e le loro responsabilità.

2. Obblighi e responsabilità delle autorità preposte all'educazione.

La "Convenzione internazionale sull'eliminazione d'ogni forma di discriminazione razziale" (UNESCO 1.3) impone agli stati aderenti d'impegnarsi "ad adottare misure immediate ed efficaci, particolarmente nel campo dell'insegnamento, dell'educazione, della cultura e dell'informazione, nell'intento di combattere i pregiudizi che conducono alla discriminazione razziale e di promuovere la comprensione, la tolleranza e l'amicizia tra le nazioni e i gruppi razziali o etnici, e nell'intento di propagare le finalità e i principi della Carta delle Nazioni Unite, della Dichiarazione universale dei diritti umani, della Dichiarazione delle Nazioni Unite sull'eliminazione d'ogni forma di discriminazione razziale, e della presente convenzione".

Dal punto di vista professionale, le autorità preposte all'educazione dovrebbero mettere in atto le seguenti misure:

- 1. Portare le scuole a conoscenza degli impegni internazionali assunti dai governi o per conto dei governi nell'ambito di organizzazioni internazionali quali l'ONU, l'UNESCO, il Consiglio d'Europa o altre organizzazioni regionali in materia d'educazione interculturale e d'educazione ai diritti umani. A quanto ci risulta, nessun Paese dell'Europa occidentale ha attuato una chiara strategia informativa. La maggior parte delle scuole e delle università non sono informate dai Ministeri dell'educazione circa gli impegni di volta in volta assunti.
 - Là dove le autorità vengono meno ai loro compiti, le organizzazioni non governative potrebbero avere un ruolo importante nell'informare le scuole, nell'organizzare discussioni, e come si è già detto nel precedente capitolo nell'esaminare la condotta degli Stati. Le organizzazioni non governative dovrebbero collaborare con i parlamentari per costringere i governi a render conto dei loro obblighi.
- 2. Adottare una politica che incoraggi e controlli l'applicazione delle convenzioni e raccomandazioni adottate dalle organizzazioni internazionali di cui lo Stato è membro. Un corpo di ispettori potrebbe esercitare un ruolo fondamentale nel mettere in atto tale politica.
- 3. Rapportare la riforma della scuola e dei programmi scolastici ai problemi e alle sfide della diversità culturale nella società, in conformità alle convenzioni, raccomandazioni e dichiarazioni internazionali.
- 4 Incoraggiare lo sviluppo di strategie che facciano dell'educazione uno strumento di progresso verso la democrazia, la tolleranza e il rispetto dei diritti umani. Tale incoraggiamento può assumere la forma di progetti di finanziamento esplicitamente mirati al raggiungimento degli obiettivi inclusi nei diversi documenti internazionali.
- 5. Fornire sistematicamente alle scuole informazioni circa le attività internazionali comprese le attività del Consiglio d'Europa e quelle di organizzazioni internazionali private volte allo sviluppo dell'educazione interculturale e dell'educazione ai diritti umani.

- 6. Comprendere l'insegnamento dei diritti umani ivi compresa la Convenzione sui diritti del bambino/a nei programmi scolastici, secondo l'articolo 26 della corrispondente dichiarazione.
- 7. Incoraggiare le istituzioni che si occupano di formare gli insegnanti ad avviare corsi mirati al raggiungimento degli obiettivi dell'educazione interculturale e dell'educazione ai diritti umani.

Il requisito fondamentale per l'applicazione dell'educazione interculturale e dell'educazione ai diritti umani come viene descritta nei vari documenti internazionali è che gli operatori del settore - ovvero gli insegnanti e gli amministratori - abbiano sviluppato le appropriate attitudini, capacità e conoscenze professionali. L'articolo 33 della raccomandazione approvata dall'UNESCO nel 1974 in materia d'educazione alla comprensione, cooperazione e pacificazione internazionale e d'educazione ai diritti umani e alle libertà fondamentali, nonché la Raccomandazione del Consiglio d'Europa R (84) 18 (2.9) offrono criteri concreti su cui fondare la formazione interculturale degli insegnanti.

3. Responsabilità di scuole e insegnanti.

Si può affermare che le scuole (e i singoli insegnanti) sono responsabili qualora le autorità omettano d'informarli dei loro obblighi? Nel capitolo precedente si è concluso che il destinatario dei documenti è lo Stato, non l'individuo o un'istituzione privata. D'altro canto, sono le scuole e i singoli operatori a esser responsabili in merito agli obiettivi delle attività educative che organizzano. Essi sono ritenuti responsabili dalla più grande associazione che opera nell'ambito legale della difesa dei diritti umani. In tale ambito, le istituzioni possono esser ritenute responsabili per le loro risposte alle direttive e alle raccomandazioni formulate in questi documenti nel momento in cui vengano poste a confronto con essi. Le organizzazioni non governative potrebbero esercitare un ruolo molto importante in tal senso.

D'altro canto, qualora i governi informino le scuole e forniscano loro le educazioni necessarie, gli obiettivi dovrebbero esser raggiungibili. Un secondo criterio dovrebbe tener conto del fatto che i requisiti sono concreti e non belle parole.

Ad esempio, cosa significa per una scuola sapere che gli Stati aderenti "concordano che l'educazione deve consentire a tutti di prender parte con profitto a

una società libera"? Benché la frase sia formulata in modo vago, l'obiettivo dell'accordo è raggiungibile e concreto. Per le scuole significa in primo luogo che tutti gli studenti devono prender parte con profitto alle attività scolastiche. Prender parte con profitto significa, date le finalità della scuola, che la frequenza deve condurre all'apprendimento. La prima responsabilità della scuola, quindi, è consentire a tutti gli studenti di accedere ai processi d'apprendimento. La scuola dovrebbe analizzare il perché alcuni degli studenti non prendono parte alle attività svolte in classe. Gli insegnanti dovrebbero esser incoraggiati a organizzare le attività scolastiche in modo tale che esse non offrano ostacoli alla partecipazione di tutti.

Il passo seguente, naturalmente, è lo sviluppo e/o l'adozione d'una strategia volta a favorire la partecipazione di tutti.²²

Avendo gli "Stati aderenti" concordato che "l'educazione deve esser volta al pieno sviluppo della personalità umana", le attività educative dovrebbero esser volte al pieno sviluppo dell'intelletto umano, compresi la creatività e il pensiero critico. E' necessario che gli educatori elaborino una definizione di "intelletto umano" e organizzino attività volte allo sviluppo dei suoi diversi aspetti. 23

"La preparazione del bambino/a a una vita responsabile in una società libera" (Convenzione sui diritti del bambino/a) non è possibile qualora essi/esse non vengano resi responsabili in un ambiente ove possono sperimentare la libertà. La Dichiarazione del Consiglio d'Europa sull'intolleranza - una minaccia per la democrazia (1981) richiede esplicitamente la promozione di "un clima di attiva comprensione e rispetto delle qualità e della cultura degli altri". L'appendice (2.10) alla raccomandazione R (85) 7 del Consiglio d'Europa sostiene che "il miglior apprendimento della democrazia è quello che avviene in un contesto democratico, ove la partecipazione è incoraggiata, ove le opinioni vengono espresse apertamente e discusse, ove vige la libertà d'espressione per studenti e insegnanti, e ove regnano l'imparzialità e la

^{22&}lt;sub>Un</sub> buon esempio di tali strategie è il progetto Educazione complessa, sviluppato dalla Facoltà di Magistero (School of Education) dell'Università di Stanford (si veda: E. Cohen, Designing Groupwork: Strategies for Heterogeneous Classroom, New York, Teachers College Press, seconda edizione 1994). Progetti simili sono in atto in Olanda (SLIM: Apprendimento comune in gruppi multiculturali), in Israele e in Svezia.

23Si veda a esempio: Howard Gardner, Frames of Mind: The theory of multiple intelligence,

²³Si veda a esempio: Howard Gardner, Frames of Mind: The theory of multiple intelligence, New York, Basic Books, 1983. Entrambi i progetti cui si è fatto cenno nella nota precedente - Educazione complessa e SLIM - fanno proprio l'approccio di Gardner, volto allo sviluppo di molteplici abilità.

giustizia. Un clima appropriato è quindi un complemento essenziale per un proficuo apprendimento dei diritti umani".

La comune volontà di "promuovere la comprensione, la tolleranza e la fratellanza tra tutte le nazioni e i gruppi razziali, etnici o religiosi" implica che la scuola fornisca agli studenti appartenenti ai diversi gruppi le opportunità di comunicare e cooperare, e questo non significa soltanto star seduti fianco a fianco ad ascoltare l'insegnante che invita alla tolleranza.

L'aver dichiarato che l'educazione deve "contribuire alle attività delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace", ed esser volta "al rafforzamento del rispetto per i diritti umani e le libertà fondamentali" e per i principi racchiusi nella Carta delle Nazioni Unite (2.1) implica che l'educazione ai diritti umani e l'educazione alla pace devono entrare a far parte dei programmi scolastici. 24

Tra le misure efficaci che le scuole dovrebbero adottare figurano le seguenti:

- 1. La creazione di opportunità che favoriscano la cooperazione e la comunicazione tra gruppi eterogenei;
- 2. Lo sviluppo di strategie volte ad assicurare la piena partecipazione di tutti gli studenti/esse alle attività svolte in classe e nell'ambito della scuola;
- 3. Lo sviluppo di strategie volte a creare un clima di comprensione, mutuo rispetto, responsabilità e cooperazione all'interno delle classi;
- 4. Lo sviluppo di strategie che tengano nel dovuto conto le capacità e le necessità d'apprendimento del singolo bambino/a;
- 5. Lo sviluppo di strategie che evitino la marginalizzazione dei bambini/e, e lo sviluppo di criteri per l'individuazione di risorse che consentano di assumere un fermo impegno nell'evitare la discriminazione;
- 6. Lo sviluppo di strategie che considerino l'eterogeneità piuttosto come un arricchimento e una fonte d'apprendimento che non come un problema;
- 7. Lo sviluppo di adeguati contesti d'apprendimento per gli studenti, compresi i gruppi di lavoro;
- 8. L'informazione rivolta ai bambini/e per portarli a conoscenza dei loro diritti, compresa la Convenzione sui diritti del bambino/a;

²⁴Si veda anche: P. Batelaan & J. Gundara, Cultural Diversity and the Promotion of Values through Education, European Journal of Intercultural Studies, Vol. 3: 2/3, 1993.

- 9. Il reperimento di tempo e denaro per l'aggiornamento degli insegnanti, al fine di migliorare le capacità e le conoscenze necessarie all'attuazione dell'educazione interculturale e dell'educazione ai diritti umani.
- 10. La discussione delle modalità con cui applicare la raccomandazione dell'UNESCO del 19 novembre 1974 (2.2);
- 11. L'insegnamento della lingua madre all'interno di una politica linguistica d'impronta pedagogica (1.5, 2.8);
- 12. L'inclusione nei programmi scolastici della storia, della cultura e dei contributi di tutte le minoranze, inquadrati nell'ambito dei diritti umani e delle politiche anti-razziste (2.5).

4. Obblighi e responsabilità nella formazione degli insegnanti.

Per consentire alle scuole e ai singoli insegnanti di adempiere gli obblighi e gli impegni assunti a livello internazionale, gli istituti per la formazione degli insegnanti dovrebbero perlomeno informare i loro studenti di tali impegni, e analizzarli con essi.

L'articolo 33 della Raccomandazione adottata dall'UNESCO nel 1974 offre indicazioni molto esplicite circa la formazione degli insegnanti:

- ... si raccomanda agli Stati membri un costante miglioramento nel preparare ed esaminare gli insegnanti e l'altro personale addetto all'educazione affinché nello svolgere il proprio ruolo perseguano gli obiettivi di questa raccomandazione. Essi dovrebbero a tal fine:
- (33 e) sviluppare attitudini e abilità come il desiderio e la capacità di apportare innovazioni al processo educativo e di continuare la propria formazione; acquistare esperienza nel lavoro d'équipe e negli studi interdisciplinari; maturare la conoscenza delle dinamiche di gruppo e la capacità di creare opportunità favorevoli, mettendole a frutto.

"Il desiderio e la capacità di apportare innovazioni al processo educativo" implica che gli insegnanti dovrebbero essere formati a discutere della loro attività didattica. L'"esperienza nel lavoro d'équipe e negli studi interdisciplinari" significa se non altro che negli istituti per la formazione degli insegnanti si dovrebbero attivare degli studi interdisciplinari. Tuttavia, gli istituti superiori e le università - da cui escono gli insegnanti - sono organizzati in materie di studio indipendenti le une dalle altre. Chi opera all'interno di tali strutture educative ottiene un posto di lavoro legato

alla propria disciplina, e non ha alcun interesse a sviluppare corsi interdisciplinari sinché coloro che gestiscono le risorse finanziarie non si oppongono a questo sistema, e sinché chi controlla il livello qualitativo dell'istituto ignora l'importanza che la diversità sociale e culturale riveste nella società.

La "conoscenza delle dinamiche di gruppo" è necessaria per organizzare l'interazione. Spetta agli insegnanti tradurre le direttive politiche in materia d'educazione nell'organizzazione effettiva dei processi d'apprendimento, e questa operazione richiede da parte degli insegnanti un patrimonio di conoscenze e abilità. Si possono realizzare pari opportunità soltanto se i bambini/e in classe hanno pari accesso al processo educativo gestito dall'insegnante. Questo rimanda al problema principale nella formazione degli insegnanti: la qualità. Gli standard professionali degli insegnanti devono esser ricavati dai criteri su cui si fonda l'educazione. Ma c'è di più: le strategie d'insegnamento dovrebbero esser ricavate da quel che sappiamo dei processi d'apprendimento. Sappiamo per esempio che l'apprendimento passa per l'interazione. Sappiamo inoltre che gli obiettivi dell'educazione interculturale possono esser raggiunti solo organizzando interazione e comunicazione. Gestire i processi d'apprendimento significa gestire i processi interattivi che hanno luogo in classe così da assicurare la partecipazione di tutti i bambini/e.

Un altro documento esplicitamente volto alla formazione degli insegnanti è la Raccomandazione R (84) 18 del Consiglio d'Europa, che si occupa in particolare del curriculum degli insegnanti e di renderli consapevoli delle differenze culturali, degli atteggiamenti etnocentrici e degli effetti delle migrazioni.²⁵

Per quanto riguarda gli obblighi degli istituti per la formazione degli insegnanti, si potrebbe mettere in dubbio, come si è fatto per le scuole, la loro responsabilità. Tuttavia, malgrado l'autonomia accademica, la risposta è lievemente diversa, a causa della particolare responsabilità dei loro studenti - futuri insegnanti che dovrebbero esser preparati a sviluppare attitudini professionali e cui dovrebbe esser fornita la padronanza degli strumenti necessari per sviluppare tali attitudini.

5. Conclusioni.

^{25&}lt;sub>Si</sub> veda anche M. Rey, Training Teachers in Intercultural education? The work of the Council for Cultural Cooperation (1977-1983), Strasburgo, Consiglio d'Europa, 1986.

In conclusione, gli Stati sono esplicitamente vincolati dai documenti cui si è fatto riferimento in questa pubblicazione. Essi dovrebbero quindi esser ritenuti responsabili, sia dalle scuole e dagli insegnanti, sia dai cittadini attraverso i loro rappresentanti in parlamento. Le scuole e gli insegnanti, e in particolare gli istituti per la formazione degli insegnanti hanno una particolare responsabilità professionale. Essi non sono isolati dal resto della società, che è caratterizzata dalla diversità, dall'ineguaglianza, e in molti casi dall'ingiustizia derivante dal razzismo e da altre forme di esclusione. I documenti citati non solo costituiscono un impegno per gli Stati, ma forniscono ai cittadini uno strumento per controllare le attività dello Stato e per sviluppare una pratica didattica che tenga conto dei problemi della diversità, dell'ineguaglianza e dell'esclusione. Essi indicano inoltre le linee d'azione ai gruppi non governativi che si pongono come obiettivo l'attuazione dell'articolo 26 della Dichiarazione universale dei diritti umani del 1948.

In qualità di organizzazione internazionale non governativa, la IAIE si assume il compito di divulgare informazioni circa la legislazione internazionale, di discuterne le implicazioni legali, pratiche e didattiche, e di contribuire alla formazione degli insegnanti allo scopo di fornir loro le conoscenza e le abilità di cui necessitano per adempiere gli obblighi posti dalla Convenzione sui diritti del bambino/a - un documento che nessuna istituzione e nessun individuo operante a contatto coi bambini/e ha il diritto d'ignorare.

APPENDICE

I DOCUMENTI

- 1. Trattati, convenzioni, patti.
- **1.1. Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali** (19 dicembre 1966).

(Articolo 13)

- 1. Gli Stati aderenti al presente patto riconoscono il diritto di tutti all'educazione. Concordano che l'educazione deve esser diretta al pieno sviluppo della personalità umana e del senso della sua dignità, e deve rafforzare il rispetto per i diritti umani e le libertà fondamentali. Concordano inoltre che l'educazione deve consentire a tutti di prender parte con profitto a una società libera, deve promuovere la comprensione, la tolleranza e l'amicizia tra tutte le nazioni e tutti i gruppi razziali, etnici o religiosi, nonché contribuire alle attività delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace.
- 1.2. La convenzione sui diritti del bambino/a, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989.

(Articolo 29)

- Gli Stati aderenti concordano che l'educazione del bambino/a deve esser rivolta:
- (a) Allo sviluppo della personalità del bambino/a, delle sue doti e delle sue capacità fisiche e mentali, nella maggior misura possibile;
- (b) Allo sviluppo del rispetto per i diritti umani e le libertà fondamentali, e per i principi racchiusi nella Carta delle Nazioni Unite;
- (c) Allo sviluppo del rispetto per i genitori del bambino/a, per la sua identità culturale, il suo linguaggio e i suoi valori, per i valori nazionali del Paese in cui vive, dell'eventuale Paese d'origine, e per le civiltà diverse dalla sua;
- (d) Alla preparazione del bambino/a a una vita responsabile in una società libera, in uno spirito di comprensione, pace, tolleranza, eguaglianza tra i sessi, e fratellanza tra i popoli, i gruppi etnici, nazionali e religiosi e le persone d'origine indigena;

(e) Allo sviluppo del rispetto per l'ambiente naturale.

(Articolo 30)

Negli Stati in cui esistono minoranze etniche, religiose o linguistiche, o persone d'origine indigena, a un bambino/a che appartenga a tali minoranze o sia indigeno non deve esser negato il diritto di godere della propria cultura, di professare e praticare la propria religione e di utilizzare la propria lingua, insieme agli altri membri del suo gruppo.

1.3. La convenzione internazionale sull'eliminazione d'ogni forma di discriminazione razziale (21 dicembre 1965).

(Articolo 7)

Gli Stati aderenti s'impegnano ad adottare misure immediate ed efficaci, particolarmente nel campo dell'insegnamento, dell'educazione, della cultura e dell'informazione, nell'intento di combattere i pregiudizi che conducono alla discriminazione razziale e di promuovere la comprensione, la tolleranza e l'amicizia tra le nazioni e tra i gruppi razziali o etnici, e nell'intento di propagare le finalità e i principi della Carta delle Nazioni Unite, della Dichiarazione universale dei diritti umani, della Dichiarazione delle Nazioni Unite sull'eliminazione d'ogni forma di discriminazione razziale, e della presente convenzione.

1.4. Convenzione dell'UNESCO contro la discriminazione nell'educazione (15 dicembre 1960).

(Articolo 5, paragrafo 1(a))

L'educazione deve esser volta al pieno sviluppo della personalità umana e al rafforzamento del rispetto per i diritti umani e le libertà fondamentali; deve promuovere la comprensione, la tolleranza e l'amicizia tra tutte le nazioni, i gruppi razziali o religiosi, e deve contribuire alle attiità delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace.

1.5. Convenzione internazionale sulla protezione dei diritti di tutti i lavoratori immigrati e dei membri delle loro famiglie (18 dicembre 1990).

(Articolo 45, paragrafi 2 e 4)

- (2) Gli Stati ove essi svolgono l'attività lavorativa devono perseguire se necessario in collaborazione con gli Stati d'origine una politica volta ad agevolare l'integrazione nel sistema scolastico locale dei figli di lavoratori immigrati, con particolare riguardo all'insegnamento della lingua locale.
- (4) Gli Stati ove essi svolgono l'attività lavorativa devono cercare di agevolare i figli di lavoratori immigrati nell'apprendimento della loro lingua e cultura d'origine; a tale riguardo, gli Stati d'origine dovranno collaborare ogniqualvolta necessario.
- 2. Dichiarazioni, raccomandazioni, risoluzioni.
- 2.1. Dichiarazione universale dei diritti umani (10 dicembre 1948).

(Articolo 26, paragrafo 2)

L'educazione deve esser volta al pieno sviluppo della personalità umana e al rafforzamento del rispetto per i diritti umani e le libertà fondamentali. Deve promuovere la comprensione, la tolleranza e l'amicizia tra tutte le nazioni, i gruppi razziali o religiosi, e contribuire alle attività delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace.

2.2. La raccomandazione dell'UNESCO in materia d'educazione alla comprensione, cooperazione e pacificazione internazionale, d'educazione ai diritti umani e alle libertà fondamentali, adottata dalla Conferenza generale nella sua diciottesima sessione (Parigi, 19 novembre 1974)

(Articolo 3)

L'educazione dovrebbe esser permeata delle finalità e degli scopi enunciati nella Carta delle Nazioni Unite, nella Costituzione dell'Unesco e nella Dichiarazione universale dei diritti umani, in particolare all'articolo 26, paragrafo 2, di quest'ultima, che afferma: "L'educazione deve esser volta al pieno sviluppo

della personalità umana e a rafforzare il rispetto per i diritti umani e le libertà fondamentali. Deve promuovere la comprensione, la tolleranza e l'amicizia tra tutte le nazioni, i gruppi razziali o religiosi, e deve contribuire alle attività delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace."

(Articolo 4)

Per consentire a ogni persona di contribuire attivamente al raggiungimento delle finalità cui si è fatto riferimento nel paragrafo 3, e promuovere la solidarietà e la cooperazione internazionale, necessarie per risolvere i problemi che affliggono a livello mondiale la vita degli individui e delle comunità, nonché l'esercizio dei diritti e delle libertà fondamentali, i seguenti obiettivi dovrebbero esser considerati come i principali principi guida della politica in materia d'educazione:

- (a) una dimensione internazionale e una prospettiva globale nell'educazione a tutti i livelli e in tutte le sue forme;
- (b) la comprensione e il rispetto di tutti i popoli, delle loro culture, civiltà, valori e modi di vita, comprese le culture etniche all'interno della propria nazione e le culture di altre nazioni;
- (c) la consapevolezza della crescente interdipendenza globale tra i popoli e le nazioni;
- (d) la capacità di comunicare con gli altri;
- (e) la consapevolezza non solo dei diritti ma anche dei doveri che gli individui, i gruppi sociali e le nazioni hanno gli uni verso gli altri;
- (f) la comprensione della necessità d'una solidarietà e cooperazione internazionale;
- (g) la disponibilità da parte della singola persona nel partecipare alla soluzione dei problemi della sua comunità, del suo Paese e del mondo intero.

(Articolo 17)

Gli Stati membri dovrebbero promuovere, nelle diverse fasi della carriera scolastica e nei diversi tipi d'educazione, lo studio delle altre culture, delle reciproche influenze, delle loro prospettive e dei loro modi di vita, per incoraggiare il mutuo apprezzamento delle differenze che corrono tra loro. Tale studio dovrebbe, tra l'altro, assegnare la giusta importanza all'insegnamento

delle lingue straniere, delle civiltà e delle eredità culturali di altre nazioni, come strumento per promuovere la comprensione internazionale e transculturale.

(Articolo 33)

... si raccomanda agli Stati membri un costante miglioramento nel preparare ed esaminare gli insegnanti e l'altro personale addetto all'educazione affinché nello svolgere il proprio ruolo perseguano gli obiettivi di questa raccomandazione. Essi dovrebbero a tal fine:

(33 e) sviluppare attitudini e abilità come il desiderio e la capacità di apportare innovazioni al processo educativo e di continuare la propria formazione; acquistare esperienza nel lavoro d'équipe e negli studi interdisciplinari; maturare la conoscenza delle dinamiche di gruppo e la capacità di creare opportunità favorevoli, mettendole a frutto.

2.3. Dichiarazione sulla razza e il pregiudizio razziale, adottata dalla Conferenza generale dell'Unesco nella sua ventesima sessione (Parigi, 27 novembre 1978).

(Articolo 5.2)

Gli Stati (in conformità ai loro principi e alle loro procedure costituzionali), insieme a tutte le altre autorità competenti e all'intero corpo insegnante, hanno la responsabilità di accertarsi che le risorse educative di tutti i Paesi vengano impiegate per combattere il razzismo. A tal fine, essi dovranno assicurarsi che i programmi scolastici e i libri di testo includano considerazioni etiche e scientifiche sull'unità e sulla diversità della specie umana e che non vengano effettuate ingiuste distinzioni a danno di qualsiasi popolo; dovranno inoltre formare gli insegnanti affinché raggiungano tali scopi, mettere le risorse del sistema educativo a disposizione di tutti i gruppi della popolazione senza restrizioni o discriminazioni razziali, e prendere infine le misure appropriate per porre rimedio agli svantaggi di cui certi gruppi razziali soffrono in relazione al livello di educazione e agli standard di vita, in particolare per impedire che tali svantaggi si trasmettano dai genitori ai figli.

(Articolo 6.2)

Nei limiti della sua competenza, e in conformità ai principi e alle procedure costituzionali, lo Stato dovrà prendere tutte le misure appropriate (tra cui quelle legislative), in particolare nella sfera dell'educazione, della cultura e della comunicazione, per prevenire, proibire e sradicare il razzismo, la propaganda razzista, la segregazione razziale e l'apartheid, e per incoraggiare la divulgazione della conoscenza e finanziare le opportune ricerche nel campo delle scienze naturali e sociali sulle cause e sulla prevenzione del pregiudizio razziale e degli atteggiamenti razzisti, tenendo nel dovuto conto i principi racchiusi nella Dichiarazione universale dei diritti umani e nel Patto internazionale sui diritti civili e politici.

2.4. Dichiarazione sull'eliminazione di ogni forma d'intolleranza e discriminazione basate sulla religione o sul credo, proclamata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 novembre 1981.

(Articolo 5, paragrafo 3)

Il bambino/a deve esser protetto da ogni forma di discriminazione fondata sulla religione o sul credo. Deve esser cresciuto in uno spirito di comprensione, tolleranza, amicizia tra i popoli, pace e fratellanza universale, rispetto per la libertà di religione o di credo degli altri, e nella piena consapevolezza che le sue energie e le sue doti devono esser impiegate al servizio dei propri simili.

2.5. Dichiarazione sui diritti degli appartenenti a minoranze nazionali o etniche, religiose e linguistiche, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 18 dicembre 1992.

(Articolo 4, paragrafo 4)

Gli Stati dovrebbero, se opportuno, prendere misure nel campo dell'educazione per incoraggiare la conoscenza della storia, delle tradizioni, del linguaggio e della cultura delle minoranze esistenti all'interno del loro territorio. Gli appartenenti a minoranze dovrebbero avere adeguate opportunità di conoscere la società nel suo insieme.

2.6. Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa: Risoluzione (78)41 sull'insegnamento dei diritti umani, adottata dal Comitato dei ministri il 25 ottobre 1978 al 294° incontro dei delegati dei ministri.

"Il comitato dei Ministri ... essendo dell'opinione che tutti gli individui dovrebbero, quanto prima, acquistare consapevolezza dei diritti umani e delle responsabilità che ne derivano, e che di conseguenza è necessario promuovere l'insegnamento di quei diritti umani e di quelle libertà fondamentali che caratterizzano ogni società veramente democratica,

Raccomanda che i governi degli Stati membri:

- a. prendano qualsiasi misura sia appropriata nel contesto dei loro sistemi educativi per accertarsi che all'insegnamento dei diritti umani e delle libertà fondamentali venga riconosciuto il dovuto rilievo nei programmi scolastici e nella formazione degli insegnanti, sia nei corsi propedeutici sia in quelli d'aggiornamento, a tutti i livelli ..."
- 2.7. Consiglio d'Europa: Dichiarazione sull'intolleranza una minaccia per la democrazia, adottata dal Comitato dei ministri alla 68^a sessione, il 14 maggio 1981.
 - Il Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa,
 - 1. nella convinzione che la tolleranza e il rispetto per la dignità e l'intrinseca eguaglianza di tutti gli esseri umani sono le basi stesse di una società democratica e pluralista,
 - I. Condanna fermamente ogni forma d'intolleranza a prescindere dalla sua origine, ispirazione o finalità e ogni atto di violenza cui essa possa dare origine, specialmente quando siano in gioco vite umane;
 - III. Riafferma solennemente la sua inflessibile adesione ai principi della democrazia pluralista e al rispetto per i diritti umani le basi su cui si fonda la partecipazione al Consiglio d'Europa -, come pure alla Convenzione per la difesa dei diritti umani e delle libertà fondamentali, strumento essenziale nell'effettivo esercizio di tali diritti;

IV. Stabilisce ...

- iii di promuovere la consapevolezza dei requisiti posti dai diritti umani e delle responsabilità che ne derivano in una società democratica, e d'incoraggiare a tal fine, in aggiunta all'educazione ai diritti umani, la creazione nelle scuole a partire dal livello elementare d'un clima di attiva comprensione e di rispetto per le qualità e le culture altrui.
- 2.8. Consiglio d'Europa: Raccomandazione n. R (84)9 del Comitato dei ministri degli Stati membri sugli immigrati di seconda generazione, 26 adottata dal Comitato dei ministri il 20 marzo 1984 al 368° incontro dei delegati dei ministri.

"Il Comitato dei ministri ...

Raccomanda che i governi degli Stati membri:

. . .

IV. Raccomandazioni sull'educazione e la cultura:

- a. promuovano, il più possibile, l'educazione e lo sviluppo culturale degli immigrati di seconda generazione, agendo quando opportuno in cooperazione bilaterale;
- b. riconoscano l'importanza dell'educazione interculturale;²⁷
- c. prendano le opportune misure nel valutare le capacità e le conoscenze di allievi provenienti da un diverso retroterra culturale;

d/e....

f. favoriscano l'integrazione delle ragazze e delle donne immigrate nel sistema educativo e nell'educazione professionale, per consentir loro una piena partecipazione alla vita della comunità;

Nel paese d'accoglienza:

g. promuovano attraverso il sistema educativo l'integrazione sociooccupazionale dei giovani immigrati;

²⁶ Allorché questa raccomandazione è stata adottata, i rappresentanti del Liechtenstein, della Svizzera e del Regno Unito hanno riservato ai loro governi il diritto di osservarla o meno. 27 L'interculturalismo propugna l'integrazione degli immigrati nella società che li accoglie, nonché la difesa e il rispetto delle loro lingue e culture; si propone inoltre di fornire gli strumenti per raggiungere tali obiettivi.

- h. riconoscano pieno valore alla cultura del Paese d'origine dei genitori, introducendo - se possibile in cooperazione col Paese d'origine l'insegnamento della lingua e della cultura di tale Paese nei normali programmi scolastici;
- i. promuovano la formazione interculturale d'insegnanti indigeni, d'insegnanti provenienti dai Paesi d'origine, di funzionari addetti all'educazione e di educatori per adulti, e incoraggino la produzione di adeguati sussidi didattici, in cooperazione, se possibile, coi Paesi d'origine;
- j. promuovano, principalmente tramite associazioni, lo sviluppo di attività culturali che consentano agli immigrati di seconda generazione di esprimere la propria identità culturale, di stabilire contatti amichevoli con la popolazione locale, e di partecipale alla vita culturale del luogo;

Nel Paese d'origine:

- k. promuovano, nell'intento di formare gli insegnanti e d'informare la popolazione, la conoscenza delle condizioni di vita e della cultura dei Paesi ospiti;
- l. valutino gli strumenti e prendano le opportune misure affinché i giovani emigrati o le loro famiglie, al momento del ritorno in patria, si reintegrino attivamente nella vita culturale locale così da mettere a frutto nel modo migliore l'esperienza culturale, linguistica e sociale maturata all'estero."
- 2.9. Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa: Raccomandazione n. R (84) 18 del Comitato dei ministri degli Stati membri sulla formazione degli insegnanti all'educazione alla comprensione interculturale, particolarmente in un contesto migratorio, adottata dal Comitato dei ministri il 25 settembre 1984 al 375° incontro dei delegati dei ministri.

Il Comitato dei ministri ...

- I. Raccomanda:
- A. Che i governi degli Stati membri (nel contesto dei loro sistemi educativi e legislativi, delle loro politiche e delle risorse di cui dispongono)

- 1. facciano rientrare nella formazione degli insegnanti (sia nei corsi propedeutici sia nei corsi d'aggiornamento) la dimensione interculturale e la comprensione tra diverse comunità, e in particolare:
- 1.1. formino gli insegnanti in modo tale che:
 - acquistino consapevolezza delle varie forme di espressione culturale presenti nelle loro culture nazionali e nelle comunità immigrate;
 - riconoscano che gli atteggiamenti etnocentrici e gli stereotipi possono danneggiare gli individui, e quindi tentino di contrastarne l'influsso;
 - si rendano conto che anch'essi dovrebbero diventare agenti d'un processo di scambio culturale, sviluppino e adottino strategie per avvicinarsi agli immigrati, per comprenderli e tenerli nella dovuta considerazione;
 - siano consapevoli degli scambi sociali che intervengono tra il Paese d'origine e il Paese ospite, non solo nell'area culturale ma anche nella dimensione storica;
 - siano consapevoli delle cause economiche, sociali, politiche e storiche delle migrazioni, nonché dei loro effetti;
 - siano consapevoli anche del fatto che la partecipazione attiva a due culture da parte dei figli di immigrati, e il loro accesso alla comprensione interculturale, dipendono in gran parte dalle condizioni di permanenza, di lavoro e d'educazione offerte loro dal Paese ospite;
- 1.2. mettano a disposizione dei futuri insegnanti e degli insegnanti in servizio tutte le informazioni utili per conoscere la cultura dei Paesi d'origine (per quanto riguarda i Paesi ospiti) e dei Paesi ospiti (per quanto riguarda i paesi d'origine);
- 1.3. rendano gli insegnanti e gli allievi più ricettivi alle diverse culture, includendo, tra l'altro, nella formazione degli insegnanti l'impiego in classe di materiali e manufatti autentici, per consentir loro di vedere la propria cultura sotto una nuova luce;
- 1.4. aiutino i futuri insegnanti e gli insegnanti a comprendere e ad apprezzare approcci educativi diversi da quelli praticati nei loro Paesi;
- 1.5. rendano i futuri insegnanti e gli insegnanti consapevoli dell'importanza di contatti diretti tra la scuola e i genitori (in particolare nel caso di immigrati) e li formino a stabilire e mantenere tali contatti;

- 2. incoraggino lo sviluppo e l'impiego di materiali adeguati a sostenere l'approccio interculturale nella formazione degli insegnanti e nelle scuole per fornire un'immagine più "vera" delle diverse culture dei loro allievi;
- 3. incoraggino, per quanto possibile, l'istituzione di "centri di risorse interculturali" ove siano disponibili documenti informazioni e vari sussidi didattici relativi alle diverse culture, o incoraggino i centri esistenti a rendere disponibile il materiale di cui dispongono;
- 4. incoraggino, se opportuno, l'apertura di seminari nazionali e internazionali e di corsi sull'approccio interculturale all'educazione rivolti agli insegnanti, agli amministratori e a chi opera nella formazione degli insegnanti, compresi gli assistenti sociali e i sindacalisti che hanno strette relazioni professionali con le famiglie immigrate;
- 5. incoraggino l'istituzione di corsi d'aggiornamento comuni agli insegnanti del Paese ospite e del Paese d'origine, come pure la formazione d'insegnanti appartenenti alla comunità immigrata;
- 6. favoriscano, se opportuno, lo scambio tra futuri insegnanti, insegnanti, e tra chi forma gli insegnanti, al fine di promuovere una migliore conoscenza e comprensione delle diverse culture e dei diversi sistemi educativi;
- 7. promuovano la circolazione di materiale sull'educazione e sulla formazione interculturale, realizzato sotto gli auspici del Consiglio d'Europa;

C. che i governi dei Paesi ospiti

 includano nella formazione degli insegnanti un'opportuna preparazione per insegnare più efficacemente il linguaggio del Paese ospite a bambini/e provenienti da diversi retroterra linguistici e per comprendere meglio il comportamento di allievi provenienti da Paesi la cui cultura e il cui modo di vita sono diversi da quelli della società ospite;

- 2. se opportuno, cerchino di promuovere opportunità atte a far sì che i futuri insegnanti e gli insegnanti acquistino una conoscenza di base d'una delle lingue dei Paesi d'origine e riflettano su questo processo d'apprendimento, per aprire le loro menti a un'altra cultura e consentir loro di comprendere meglio le difficoltà cui vanno incontro i bambini/e immigrati;
- 3. se opportuno, pongano attenzione allo statuto degli insegnanti provenienti dai Paesi d'origine, in conformità alla legislazione nazionale e al loro ruolo nella comunità scolastica;
- 4. offrano agli insegnanti del Paese d'origine opportunità formative che li facciano progredire nella conoscenza e nella comprensione della lingua, della cultura, del modo di vita e del sistema educativo del Paese ospite;
- 5. incoraggino, al contempo, il reclutamento di insegnanti provenienti dalla comunità immigrata, al fine di sviluppare, nei programmi scolastici, una pedagogia che integri gli elementi culturali e linguistici del Paese d'origine con la storia dell'immigrazione e la cultura della società ospite.
- 2.10. Consiglio d'Europa: Raccomandazione n. R (85) 7 del Comitato dei ministri degli Stati membri sull'insegnamento e sull'apprendimento dei diritti umani nelle scuole, adottata dal Comitato dei ministri il 14 maggio 1985 al 385° incontro dei delegati dei ministri.

"Il Comitato dei ministri ...

Richiamandosi

- alla propria Risoluzione (78) 41 sull'insegnamento dei diritti umani,
- alla propria Dichiarazione sull'intolleranza una minaccia per la democrazia, del 14 maggio 1981,

Consapevole della necessità di riaffermare i valori democratici di fronte a:

- intolleranza, atti di violenza e terrorismo;
- il riemergere dell'espressione pubblica di atteggiamenti razzisti e xenofobi;

- la disillusione di molti giovani europei, afflitti dalla recessione economica e consapevoli del protrarsi di povertà e diseguaglianza nel mondo;

Credendo, quindi, che l'apprendimento dei diritti umani nel corso della carriera scolastica dovrebbe costituire per tutti i giovani parte integrante della loro preparazione alla vita in una democrazia pluralista,

- I. Raccomanda che i governi degli Stati membri, tenendo conto dei rispettivi sistemi educativi e dei fondamenti legislativi nazionali:
- a. incoraggino l'insegnamento e l'apprendimento dei diritti umani nelle scuole in conformità ai suggerimenti contenuti nell'appendice allegata;
- b. attirino l'attenzione degli individui e degli organismi impegnati nell'educazione scolastica sul testo di questa raccomandazione;
- II. Informa il Segretario generale ..."

Appendice alla Raccomandazione n. R (85) 7.

I suggerimenti per l'insegnamento e l'apprendimento dei diritti umani nelle scuole comprendono:

- 1. I diritti umani nei programmi scolastici:
- 1.4. I diritti umani inevitabilmente invadono il territorio della politica. L'insegnamento dei diritti umani, quindi, dovrebbe sempre avere come punto di riferimento gli accordi e i patti internazionali, e gli insegnanti dovrebbero fare attenzione a non imporre agli allievi le proprie convinzioni personali e a non coinvolgerli in conflitti ideologici.

2. Abilità:

Le abilità associate alla comprensione e al sostegno dei diritti umani comprendono:

- i. abilità intellettuali, in particolare:
- abilità associate all'espressione scritta e orale, compresa l'abilità di ascoltare e discutere, e di difendere le proprie opinioni;

- abilità che comportano giudizi, come:
- la raccolta e la disamina di materiale proveniente da diverse fonti (compresi i mezzi di comunicazione di massa) e l'abilità di analizzarlo per giungere a conclusioni imparziali ed equilibrate;
- l'identificazione di parzialità, pregiudizi, stereotipi e discriminazioni;
- ii. abilità sociali, in particolare:
- riconoscere e accettare le differenze;
- stabilire relazioni positive e non oppressive;
- risolvere i conflitti in modo non violento;
- assumere responsabilità;
- prender parte alle decisioni;
- comprendere l'uso dei meccanismi per la difesa dei diritti umani a livello locale, regionale, europeo e mondiale.
- 3. Conoscenze da acquisire nello studio dei diritti umani:
- 3.1. ... Gli argomenti da coprire nell'apprendimento dei diritti umani potrebbero comprendere:
- i. le principali categorie di diritti umani, di doveri, di obblighi e responsabilità;
- ii. le varie forme di ingiustizia, ineguaglianza e discriminazione, compresi il sessismo e il razzismo:

iii. ...

4. Il clima della scuola:

4.1. Il miglior apprendimento della democrazia è quello che avviene in un contesto democratico, ove la partecipazione è incoraggiata, ove le opinioni vengono espresse apertamente e discusse, ove vige la libertà d'espressione per studenti e insegnanti, e ove regnano l'imparzialità e la giustizia. Un clima appropriato è quindi un complemento essenziale per un proficuo apprendimento dei diritti umani.

• • •

5. La formazione degli insegnanti:

5.1. La formazione iniziale degli insegnanti dovrebbe prepararli al loro futuro contributo all'insegnamento dei diritti umani nelle scuole ...

- 5.2. I futuri insegnanti e gli insegnanti in servizio dovrebbero essere incoraggiati a familiarizzare con:
- i. le principali dichiarazioni e convenzioni internazionali sui diritti umani;
- ii. il funzionamento e le conquiste delle organizzazioni internazionali che si occupano della difesa e della promozione dei diritti umani, per esempio attraverso visite guidate e viaggi di studio ...
- 3. Documenti della Conferenza sulla sicurezza e sulla cooperazione europea.
- 3.1. Documento dell'assemblea di Copenaghen nell'ambito della Conferenza sulla dimensione umana della CSCE.

(Articolo 40)

Gli Stati partecipanti condannano apertamente e inequivocabilmente il totalitarismo, l'odio razziale ed etnico, l'antisemitismo, la xenofobia e la discriminazione contro chiunque, come pure la persecuzione per motivi religiosi e ideologici. In tale contesto, riconoscono anche i particolari problemi degli zingari rom. Dichiarano inoltre la ferma intenzione d'intensificare gli sforzi per combattere questi fenomeni in tutte le loro forme e a tal fine:

- (40.3) prenderanno misure efficaci (in conformità ai rispettivi sistemi costituzionali) a livello nazionale, regionale e locale, per promuovere la comprensione e la tolleranza, in particolare nel campo dell'educazione, della cultura e dell'informazione;
- (40.4) s'impegnano ad accertarsi che tra gli obiettivi dell'educazione sia dato ampio spazio al problema del pregiudizio e dell'odio razziale, nonché allo sviluppo del rispetto per le civiltà e le culture diverse.
- 3.2. Documento di Helsinki della CSCE Le sfide del cambiamento, 10 luglio 1992.

(Capitolo VI, La dimensione umana, paragrafo 34)

Gli Stati partecipanti valuteranno l'attuazione di programmi che creino le condizioni per promuovere l'assenza di discriminazioni e la comprensione

transculturale, con particolare attenzione all'educazione ai diritti umani, all'azione a livello di base, alla formazione e alla ricerca transculturale.